



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 31/05/2023



COMUNE DI CERVIA



SOMMARI

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Capo 1 - Definizioni generali.....	4
Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 - Ruolo della Polizia Locale e degli altri agenti di polizia amministrativa.....	5
Art. 4 - Azioni di convivenza e educazione alla legalità.....	5
Art. 5 – Mediazione di situazioni conflittuali.....	6
Capo 2 - Individuazione delle aree di particolare decoro.....	6
Art. 6 - Dettaglio delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14.....	6
Art. 7 - Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del territorio delle città.....	7
TITOLO 2 - PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI.....	9
Capo 1 - Pulizia e ordine dei Centri Abitati.....	9
Art. 8 - Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati.....	9
Art. 9 - Obblighi relativi a coloro che vendono o somministrano cibi e bevande anche per asporto.....	9
Art. 10 - Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici.....	9
Art. 11 - Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico.....	11
Art. 12 - Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili.....	11
Art. 13 - Caduta di acqua sulla pubblica via.....	11
Art. 14 - Sgombero della neve e del ghiaccio.....	11
Capo 2 - Decoro nei centri abitati.....	12
Art. 15 - Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all'abbigliamento.....	12
Art. 16 - Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all'espletamento dei bisogni fisiologici.....	12
Art. 17 - Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande.....	13
Art. 18 – Altri atti contrari al decoro.....	15
TITOLO 3 - TUTELA DELL'INCOLUMITÀ E DELLA FRUIBILITÀ URBANA.....	17
Capo 1 - Tutela dell'incolumità pubblica e della fruibilità dei Centri Abitati.....	17
Art. 19 - Divieti relativi ai veicoli.....	17
Art. 20 - Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue.....	17
Art. 21 - Lavori rumorosi.....	18
Art. 22 - Lavori di giardinaggio.....	20
Art. 23 - Caduta di parti o accessori di fabbricati.....	20
Art. 24 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.....	21
Art. 25 – Artisti di strada e mestieri girovaghi.....	21
Art. 26 - Accensione di fuochi e di artifici pirotecnici.....	22
Art. 27 - Detenzione e deposito di materie infiammabili.....	23
Art. 28 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni.....	23



COMUNE DI CERVIA



<i>Art. 29 - Emissioni di esalazioni, fumi e polvere.....</i>	<i>24</i>
TITOLO 4 - SICUREZZA URBANA.....	25
<i>Capo 1 - Vivibilità dei Centri Abitati.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 30 - Disturbo della quiete e del riposo.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 31 - Limitazioni alle attività e agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande all'interno di particolari aree.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 32 - Collaborazione tra amministrazione comunale e gestori degli esercizi pubblici, commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 33 - Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 34 - Divieto di campeggio e di accampamento.....</i>	<i>28</i>
<i>Capo 2 - Stupefacenti - Atti contrari al bene giuridico Sicurezza Urbana.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 35 - Acquisto, ricevimento e consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope.....</i>	<i>29</i>
<i>Capo 3 - Prostituzione di strada – Atti contrari al bene giuridico Sicurezza Urbana.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 36 - Prostituzione di strada.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 37 - Prostituzione di strada esercitata mediante utilizzo di camper, roulotte o similari.....</i>	<i>30</i>
<i>Capo 4 - Abusivismo commerciale.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 38 - Trasporto di mercanzia in borsoni.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 39 - Sosta prolungata con mercanzia.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 40 - Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti.....</i>	<i>31</i>
TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO DEI LOCALI.....	33
<i>Art. 41 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 42 - Occupazione ad uso abitativo di altri locali.....</i>	<i>33</i>
TITOLO 6 - PROCEDURA SANZIONATORIA.....	35
<i>Art. 43 – Diffida amministrativa.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 44 – Sanzioni Amministrative.....</i>	<i>35</i>
TITOLO 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	37
<i>Art. 45 - Abrogazioni di norme.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 46 - Norma finale.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 47 - Entrata in vigore.....</i>	<i>37</i>



COMUNE DI CERVIA



TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 - Definizioni generali

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate dall'Autorità nei limiti e nelle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.
2. Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco limitatamente a quanto previsto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni o integrazioni ovvero i Dirigenti limitatamente a quanto previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo 267/2000.
3. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati a uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Art. 2 – Definizioni

1. Regolamento: il presente regolamento di polizia urbana
2. Funzioni di Polizia Urbana: Le funzioni amministrative riguardanti le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. n. 112/1998.
3. Sicurezza Urbana¹: bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

¹ Definizione ex art. 4 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48



COMUNE DI CERVIA



4. Pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità.
5. Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.
6. Pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo.
7. Professioni e attività lavorative: le attività commerciali, industriali, artigianali e ogni altra attività lavorativa, esercitata in qualunque forma.

Art. 3 - Ruolo della Polizia Locale e degli altri agenti di polizia amministrativa

1. Le funzioni di Polizia Urbana sono svolte dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari e agenti che, a norma di legge, rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 689/1981, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero la comunicazione dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, per verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.

Art. 4 - Azioni di convivenza e educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città.
2. A tal fine, il Comune promuove concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi



COMUNE DI CERVIA



pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.

3. L'attività richiesta ai cittadini e alle associazioni è esclusivamente volontaria.

Art. 5 – Mediazione di situazioni conflittuali

1. Il Comune di Cervia promuove la mediazione sociale intesa come ricomposizione in maniera civile e bonaria di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile, la pubblica quiete per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile.
2. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio.
3. Il Sindaco, tramite propri funzionari e/o esperti in mediazione nel caso in cui l'azione conciliativa richieda specifiche competenze, può convocare i soggetti coinvolti nella situazione conflittuale invitandoli a modificare la loro condotta e a uniformarsi alle norme del regolamento.
4. La mediazione può avere luogo per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo una sola volta e unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.
5. In caso di riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto che, sottoscritto dalle parti, costituisce per le stesse un impegno a rispettarne i contenuti.
6. L'accordo può prevedere anche specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

Capo 2 - Individuazione delle aree di particolare decoro

Art. 6 - Dettaglio delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

1. Chiunque ponga in essere condotte atte a impedire l'accessibilità e la fruizione delle stazioni e delle altre infrastrutture ferroviarie delle infrastrutture marittime nonché delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.



COMUNE DI CERVIA



2. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria è soggetto chi pone in essere comportamenti che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi.
3. È inoltre soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 chi pone in essere comportamenti tali da impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.
4. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Ravenna.

Art. 7 - Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del territorio delle città

1. A tutela del decoro e della maggiore fruibilità degli spazi pubblici, chiunque ponga in essere condotte atte a impedire l'accessibilità e la fruizione di:
 - a) *scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private*
 - b) *sedì universitarie*
 - c) *biblioteche*
 - d) *pinacoteche*
 - e) *musei*
 - f) *chiese e altri edifici dedicati al culto*
 - g) *monumenti*
 - h) *edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali*
 - i) *siti archeologici*
 - j) *parchi e giardini pubblici*
 - k) *parcheggi e altre aree di sosta dei veicoli*
 - l) *mense sociali*



COMUNE DI CERVIA



- m) *impianti sportivi*
- n) *aree produttive e aree di riconversione industriale*
- o) *presidi sanitari*
- p) *aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli*
- q) *lungomare delle località di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata*
- r) *aree pinetali delle località di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata*
- s) *spazio interno del Centro Abitato di Cervia delimitato dai cartelli di località "Cervia"*
- t) *frazioni litoranee di Tagliata, Pinarella e Milano Marittima, delimitate dai cartelli di località e delle relative aree di pertinenza*
- u) *centri abitati delle frazioni di Cannuzzo, Pisignano, Castiglione, Savio, Montaletto, Villa Inferno i cui limiti sono indicati negli allegati cartografici dalla Delibera di G.C. n. 267 del 23 Dicembre 2013;*

è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.

2. Ai sensi del comma precedente si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di duecento metri dal perimetro esterno dei luoghi stessi.
3. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Ravenna.



COMUNE DI CERVIA



TITOLO 2 - PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI

Capo 1 - Pulizia e ordine dei Centri Abitati

Art. 8 - Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati

1. Fatte salve le norme del codice penale o previste da specifiche leggi in materia, è vietato sporcare o imbrattare in qualsiasi modo i luoghi pubblici, quelli aperti al pubblico ivi compresi i relativi suoli.
2. Fatte salve le norme del codice penale o previste da specifiche leggi in materia, è inoltre vietato sporcare o imbrattare in qualsiasi modo i manufatti e le cose collocate nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico passaggio.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti alla messa in essere del comportamento vietato fissando un tempo congruo per il ripristino.

Art. 9 - Obblighi relativi a coloro che vendono o somministrano cibi e bevande anche per asporto

1. I titolari e gestori di attività commerciali, artigianali o di pubblici esercizi che vendono o somministrano cibi e bevande sono tenuti a predisporre, durante l'intero orario di apertura dell'attività, un servizio di raccolta differenziata, anche in forma associata, dei rifiuti derivanti dalla loro somministrazione (resti di cibo, bottiglie, lattine, bicchieri contenitori, etc.).
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.

Art. 10 - Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici

1. È vietato alterare l'estetica di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel territorio comunale o cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, difesa o reverenza, mediante affissioni di qualsiasi tipo, ivi compresa l'apposizione di biglietti e adesivi di piccole dimensioni prodromici alla realizzazione di negozi giuridici di qualsiasi tipo, o comunque destinati a



COMUNE DI CERVIA



pubblicizzare manifestazioni o servizi a qualsiasi titolo espletate.

2. È vietato applicare, in qualsivoglia maniera, adesivi e scritti o disegni di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale su:
 - la pavimentazione stradale,
 - la segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalle altre normative statali e locali comprese le relative strutture di sostegno,
 - la segnaletica dei percorsi pedonali turistici e/o culturali comprese le relative strutture di sostegno,
 - le attrezzature e gli impianti che costituiscono fermate del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea,
 - gli impianti dell'illuminazione pubblica,
 - le panchine,
 - gli alberi,
 - su ogni altro elemento di arredo urbano.
3. Rispondono, inoltre, a titolo proprio delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 coloro che dalle predette violazioni ricevono oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria senza necessità di provare che siano i committenti delle azioni sanzionate.
4. È, altresì, vietato spostare dal luogo ove è stata collocata ovvero alterare la segnaletica dei percorsi pedonali turistici e/o culturali comprese le relative strutture di sostegno.
5. Fatto salvo che il fatto non sia punito da specifica normativa statale la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.
6. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino della segnaletica nel sito originario ovvero l'immediata rimozione di quanto applicato o affisso fissando un tempo congruo per tale rimozione.
7. Qualora non sia possibile provvedere all'immediata rimozione di quanto applicato o affisso, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico dell'autore del comportamento vietato nonché di colui che ne riceve oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria e dell'eventuale obbligato in solido.



COMUNE DI CERVIA



Art. 11 - Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico

1. È vietato esercitare attività produttive sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Senza preventiva autorizzazione è consentito effettuare riparazioni di veicoli di breve durata e per guasti di modesta entità e comunque sempre originate da cause di forza maggiore e/o caso fortuito e al solo fine di raggiungere il luogo autorizzato all'effettuazione di manutenzione e/o riparazione il più vicino possibile.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata interruzione dei lavori fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico e la pulizia dei luoghi.

Art. 12 - Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili

1. È vietato il lavaggio dei veicoli e di qualsiasi altra cosa mobile sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio al di fuori degli autolavaggi autorizzati.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata interruzione del lavaggio fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 13 - Caduta di acqua sulla pubblica via

1. È vietato far gocciolare liquidi dalle finestre e dalle terrazze sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, a seguito di lavaggi, innaffiatura di fiori e piante o per qualsiasi altra ragione.
2. È, inoltre, vietato spargere o gettare acqua sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio quando le condizioni meteorologiche lasciano prevedere possibilità di gelate.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.



COMUNE DI CERVIA



Art. 14 - Sgombero della neve e del ghiaccio

1. In tutto il territorio comunale i proprietari e i conduttori degli immobili unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a sgombrare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio limitrofo al proprio immobile per una fascia di larghezza di almeno mt. 1,50, provvedendo anche allo spargimento del sale quando le condizioni meteorologiche lo richiedano o comunque quando lo prescriva l'Autorità Comunale.
2. È vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio la neve o il ghiaccio provenienti dalle aree private.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
4. È facoltà dell'accertatore intimare al trasgressore di provvedere alle operazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nel più breve tempo possibile. Nel caso di persistenza nell'inadempimento da parte del trasgressore, vi provvederà la Pubblica Amministrazione addebitando il costo a carico del trasgressore stesso.

Capo 2 - Decoro nei centri abitati

Art. 15 - Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all'abbigliamento

1. È vietato circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, in tenuta balneare (costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo, ad eccezione delle aree demaniali marittime e all'esterno delle pertinenze degli stabilimenti balneari.
2. È, altresì, vietato spogliarsi e vestirsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a indossare idonei capi di abbigliamento, consoni al decoro del luogo.



COMUNE DI CERVIA



Art. 16 - Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all'espletamento dei bisogni fisiologici

1. È vietato eseguire la pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.
2. È vietato anche usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.
3. È vietato espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata prevista ai commi precedenti, o all'immediata pulizia dell'area.

Art. 17 - Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande

1. È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio nei centri storici e nei centri commerciali naturali o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi dedicati di aree verdi, giardini e parchi.
2. È, altresì, vietato, consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non monouso in forma itinerante al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi.
3. Durante la stagione estiva, come definita da ordinanza regionale annuale, è vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ad esclusione della somministrazione e consumo effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico.
4. Dalle ore 21.00 alle ore 22.00 è consentito il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo nel caso in cui tali bevande siano conservate in appositi imballaggi chiusi e sigillati.
5. Ad esclusione di tali ipotesi, è vietato dalle ore 22.00 fino alle ore 06.00 del giorno



COMUNE DI CERVIA



successivo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietato il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, suscettibili di essere destinate al consumo vietato di cui precedente comma 3, con qualsiasi modalità (su veicoli privati, su mezzi pubblici, a piedi, in borsoni o sacchi o altri contenitori o esponendola sulla propria persona, ecc.).

6. Per i soggetti minorenni il divieto vige per l'intero arco delle 24 ore.
7. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni precedenti, l'ingresso nelle aree interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna potrà comportare, da parte della forza pubblica, il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati al seguito, secondo le modalità previste dall'allegato D del D.M. 13 agosto 2019, emanato dal Ministero dell'Interno in relazione ai controlli nell'ambito degli impianti sportivi.
8. Durante la stagione estiva, come definita da ordinanza regionale annuale, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo da parte di qualsiasi pubblico esercizio, attività commerciale o attività artigianale e con distributori automatici;
9. E' consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, delle aree concesse e/o adibite a plateatico;
10. La vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, deve avvenire in appositi imballaggi chiusi e sigillati con divieto di consumo sulla pubblica via, essendo esclusivamente finalizzata al consumo domestico. Per quanto riguarda i distributori automatici, la possibilità di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, è subordinata alla presenza in loco di operatori addetti a tale imballaggio.
11. La somministrazione non può mai essere effettuata con bottiglie o contenitori di vetro di qualsiasi capienza fatta eccezione per il consumo al tavolo nei locali autorizzati di cui al precedente comma 9.
12. Ciascun esercizio e attività interessata dalla disposizione di cui al precedente comma 11 è tenuto ad esporre un avviso negli spazi aperti al pubblico, in maniera visibile alla clientela,



COMUNE DI CERVIA



onde favorirne il rispetto diffuso con la seguente dicitura:

“E’ vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all’interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico.

Dalle ore 21.00 alle ore 22.00 è consentito il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo nel caso in cui tali bevande siano conservate in appositi imballaggi chiusi e sigillati.

Al di fuori di tali ipotesi, in generale, rimane vietato dalle ore 22.00 fino alle ore 06,00 del giorno successivo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.”

13. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.
14. La violazione della disposizione di cui al precedente comma 4 comporta la confisca della merce trasportata o detenuta ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata Legge.
15. Per le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 8, che costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931, si applicano le sanzioni di cui all’art. 17 bis del T.U.L.P.S. e, in caso di seconda violazione nell’arco di un biennio, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo di 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

Art. 18 – Altri atti contrari al decoro

1. È vietato in tutto il territorio comunale in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) sedersi o sdraiarsi a terra, sui gradini delle chiese e dei monumenti, sulle vetrine di negozi, e comunque costituire ostacolo alla libera circolazione pedonale e veicolare, avvicinandosi ai veicoli per vendere merci o offrire servizi di lavaggio vetri o di altre parti;
 - b) causare molestie alle persone mediante richieste di denaro o offerte di oggetti effettuati in modo insistente,



COMUNE DI CERVIA



- c) praticare l'accattonaggio nonché qualsiasi attività ancorché espressione di capacità artistica se non autorizzata;
 - d) sdraiarsi sulle panchine, salirvi con i piedi e in ogni caso bivaccare.
 - e) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sui lampioni dell'illuminazione pubblica, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti;
 - f) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio;
 - g) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio.
 - h) partecipare ad addii al celibato/nubilato o altre occasioni di festeggiamento compiendo atti o tenendo comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il pubblico decoro,
 - i) provocare schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica utilizzando fischietti, megafoni, trombette o altri oggetti atti a creare rumore o suoni;
 - j) indossare o maneggiare accessori volgari e lesivi della pubblica decenza.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500. Sono fatte salve eventuali ipotesi di reato previste dal codice penale.
3. Qualora la violazione del comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Ravenna.



COMUNE DI CERVIA



TITOLO 3 - TUTELA DELL'INCOLUMITÀ E DELLA FRUIBILITÀ URBANA

Capo 1 - Tutela dell'incolumità pubblica e della fruibilità dei Centri Abitati

Art. 19 - Divieti relativi ai veicoli

1. In tutto il territorio comunale è vietato legare o incatenare ciclomotori, velocipedi, monopattini, pattini, monopattini, skateboard, hoverboard e tutti gli acceleratori di velocità comunque denominati, alle transenne delimitanti i marciapiedi, ai sostegni della segnaletica stradale ai pali dell'illuminazione pubblica o comunque a qualsiasi elemento di arredo urbano eccetto le rastrelliere per biciclette collocate nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, quando costituiscano intralcio per la circolazione pedonale e veicolare.
2. È vietato parcheggiare o far sostare veicoli di qualsiasi tipo sulle aree verdi e sulle aiuole.
3. È vietato abbandonare relitti dei veicoli indicati al comma 1 sulle aree pubbliche, legarli o incatenarli alle transenne delimitanti i marciapiedi, ai sostegni della segnaletica stradale, ai pali dell'illuminazione pubblica o comunque a qualsiasi elemento di arredo urbano, comprese le rastrelliere per biciclette collocate nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.
5. L'accertatore, inoltre, previo avviso apposto sui veicoli, li rimuove custodendoli in luogo idoneo fino al pagamento della relativa sanzione amministrativa. I veicoli funzionanti saranno custoditi nel magazzino comunale, dove rimarranno in deposito gratuito a disposizione dei legittimi proprietari, in applicazione della disciplina di cui all'art. 923 e seguenti del codice civile. Per la restituzione, la proprietà del veicolo dovrà essere dimostrata in modo idoneo.
6. Nel caso di violazioni del precedente comma 3 l'accertatore provvede a far rimuovere i relitti abbandonati e a farli smaltire come rifiuti.

Art. 20 - Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue

1. Sono vietati, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico giochi e attività individuali o di gruppo che possono provocare intralcio, pericolo o disturbo alle persone, danni alle strade e alle proprietà pubbliche o private ovvero disturbo alla quiete pubblica.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica alle aree appositamente attrezzate



COMUNE DI CERVIA



all'interno dei parchi e dei giardini pubblici ed in ogni altra area attrezzata dall'Amministrazione Comunale;

3. Sono inoltre vietate tutte le attività, giochi e scommesse assimilabili a quelle di azzardo o che richiedono particolare abilità nei partecipanti o negli esecutori e offrono in posta o scommessa denaro o altra utilità.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.
5. In caso di violazione al comma 3, gli oggetti o le somme di denaro o altra utilità costituenti premio o posta di giochi e scommesse, vengono sequestrati a fini di confisca, ricorrendone i presupposti di legge.
6. Qualora la violazione del comma 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Ravenna.

Art. 21 - Lavori rumorosi

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta:
 - a) dal 16 settembre al 14 maggio dell'anno successivo tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
 - b) dal 15 maggio al 15 settembre, tutti i giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15,30 alle 20,00.
2. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. Se il cantiere edile si trova entro 80 metri dai confini dell'area di pertinenza di una struttura ricettiva, l'orario di inizio lavoro del mattino è posticipato alle ore 8,30.
4. Nel periodo 15 giugno – 15 settembre i divieti di cui ai commi 2 e 3 sono estesi anche ai



COMUNE DI CERVIA



giorni prefestivi.

5. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine e le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
6. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi - dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00 - dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
7. Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga fornita preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.
8. In caso di comprovata necessità e di pubblico interesse, quali la necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.) o situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione. l'Autorità Comunale può autorizzare l'uso delle macchine operatrici e delle altre apparecchiature / attrezzature previste dal comma 1 in orari e giorni diversi da quelli previsti nel presente articolo.
9. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle zone che secondo il vigente strumento urbanistico sono destinate ad attività industriali e/o artigianali.
10. L'esecuzione di demolizioni totali o parziali nel territorio comunale compreso tra la ferrovia ed



COMUNE DI CERVIA



il mare, può essere effettuata esclusivamente nelle giornate feriali dal lunedì al giovedì compreso.

11. E' vietato svolgere attività di demolizione di cui al comma precedente nel periodo 1 luglio – 31 agosto.
12. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dell'utilizzo delle attrezzature che contravvengono i divieti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 22 - Lavori di giardinaggio

1. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani è consentito di norma eseguire lavori di giardinaggio con utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi
 - a. nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
 - b. Nei giorni festivi e il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Tali attività devono essere eseguite in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dei lavori svolti fuori dagli orari previsti dal comma 1.

Art. 23 - Caduta di parti o accessori di fabbricati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 677 del codice penale, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta, anche mediante ispezioni periodiche, alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie o degli intonaci.
2. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro



COMUNE DI CERVIA



che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per il tramite del Settore Polizia Locale.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500. L'agente accertatore intimerà al trasgressore l'adozione di immediate misure volte a preservare la pubblica incolumità.

Art. 24 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su aree private di uso comune.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

Art. 25 – Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intendono tutti coloro che svolgono, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche o servizi senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o simili), gratuitamente o accettando una libera offerta dello spettatore.
2. È vietato nel territorio comunale esercitare attività di artisti di strada e mestieri girovaghi senza autorizzazione del Comune ovvero non rispettando quanto prescritto nell'autorizzazione o negli specifici regolamenti di settore.
3. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada che comporta l'impiego di sorgenti sonore è consentito su tutto il territorio comunale, salvo deroghe, tra le 9.00 e le 13.00 e tra le 15.30 e le 22.00 per un massimo di 30 minuti nello stesso luogo, spostandosi successivamente di almeno 200 m.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.



COMUNE DI CERVIA



5. Per le violazioni del precedente comma 2 l'accertatore provvede a fare cessare immediatamente l'attività non consentita.
6. Qualora le violazioni del presente articolo avvengano in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Ravenna.

Art. 26 - Accensione di fuochi e di artifici pirotecnici

1. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere e alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è inoltre vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura. Il divieto è valido per ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e privato, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
3. E' inoltre vietato cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14, i fuochi di categoria F1 e ai minori di anni 18, i fuochi di categoria F2 e F3 di cui al Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.
4. Fuori dai centri abitati nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno è consentito bruciare piccoli cumuli di materiale vegetale alle seguenti condizioni:
 - a) il fuoco sia acceso all'interno dei terreni ove è stato prodotto il materiale vegetale;
 - b) sia bruciata giornalmente una quantità di materiale vegetale non superiore a tre metri cubi per ettaro posseduto o coltivato;
 - c) il fuoco non generi fumo che invada aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - d) il fuoco non venga acceso a meno di 100 metri da case, boschi, siepi o cumuli di materiale infiammabile;
 - e) chi ha acceso il fuoco presenzi al suo evolversi fino al suo completo spegnimento,



COMUNE DI CERVIA



coadiuvato, se necessario, da un adeguato numero di persone esperte nella gestione dei fuochi.

5. Su tutto il territorio comunale, compreso l'arenile, è inoltre vietato l'impiego di piccole mongolfiere e/o altri oggetti simili, alimentati da fiamma, con particolare riferimento all'impiego in occasione di intrattenimenti, spettacoli e feste in genere.
6. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'accensione dei fuochi per la realizzazione di barbecue sempre che il fumo prodotto durante la cottura non provochi danno o molestie al vicinato.
7. Il divieto di cui al comma 2 non si applica all'accensione dei fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
8. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500. L'accertatore dispone l'immediato spegnimento dei fuochi accesi in modo difforme alle norme del presente articolo e la cessazione dello sparo di artifici pirotecnici vietati.
9. Per le violazioni del precedente comma 2 l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca degli artifici pirotecnici detenuti dal contravventore e non ancora esplosi che saranno smaltiti secondo le modalità di legge.

Art. 27 - Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. È vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio e comunque fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi.
2. L'Autorità Comunale, per ragioni di sicurezza e igiene, può vietare o stabilire limitazioni alla detenzione di materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili anche in luoghi privati.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500. L'accertatore provvede, con l'eventuale ausilio di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali infiammabili detenuti dal contravventore in violazione delle norme del presente articolo.



COMUNE DI CERVIA



Art. 28 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi, gas e altre sostanze infiammabili al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati.
 - b) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e loro residui, nonché stazionare con veicoli o natanti, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone.
 - c) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi e la rimozione a proprio carico degli effetti derivanti dai suddetti comportamenti pericolosi.

Art. 29 - Emissioni di esalazioni, fumi e polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché quanto disposto dall'art. 674 del codice penale, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia alle persone ed agli animali.
2. Tutti coloro che, per la loro attività, eseguono operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono limitare i rischi di arrecare danno o molestia alle persone ed agli animali e adottare ogni cautela possibile per evitare gli inconvenienti, secondo le migliori tecniche conosciute.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi.



COMUNE DI CERVIA



TITOLO 4 - SICUREZZA URBANA

Capo 1 - Vivibilità dei Centri Abitati

Art. 30 - Disturbo della quiete e del riposo

1. È vietato disturbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23 alle ore 8 e dalle ore 13 alle 15, salvo deroghe.
2. Nelle abitazioni e, in generale, in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica, video e immagini, anche non amplificati, deve avvenire senza creare disturbo o molestia al vicinato.
3. È vietato l'uso di amplificatori sonori collocati all'esterno degli edifici o all'interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l'esterno.
4. L'uso di microfoni o altre strumentazioni nei giochi per bambini è consentito dalle ore 10 alle ore 24.
5. Il divieto di cui al comma 3 non si applica in occasione di pubbliche manifestazioni autorizzate dall'Autorità Comunale.
6. È vietato l'uso di apparecchi sonori, anche se portatili, all'interno dei mezzi di trasporto pubblico locale, in prossimità di chiese, scuole, ospedali, case di cura o case di ricovero per anziani.
7. L'uso delle piscine pubbliche e private all'interno delle strutture ricettive è vietato dalle ore 13 alle ore 15.30;
8. Qualora ne ravvisi la necessità, anche in particolari periodi dell'anno, il Sindaco con proprio provvedimento può stabilire orari diversi da quelli fissati, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgano anche più operatori.
9. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.



COMUNE DI CERVIA



Art. 31 - Limitazioni alle attività e agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande all'interno di particolari aree

1. Nel caso in cui si creino situazioni di allarme sociale causate da fenomeni di degrado consistenti in assembramenti di numerose persone che, stazionando all'esterno dei locali consumano sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti, nonché le comuni regole di vita civile, il Sindaco potrà:
 - a. imporre riduzioni agli orari di fruizione dei plateatici, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte dei concessionari
 - b. vietare qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico, compresi i plateatici autorizzati dei locali, nonché l'uso di strumenti musicali di qualsiasi tipo e l'impiego di impianti acustici utilizzati per la diffusione della musica;
 - c. vietare qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale all'interno dei locali, compreso l'impiego di impianti acustici utilizzati per la diffusione della musica.
 - d. imporre limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi pubblici, commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande.
2. Le limitazioni previste dal comma precedente sono stabilite con ordinanza, che individua la delimitazione dei siti, i contenuti puntuali delle limitazioni e la loro durata.
3. I divieti e le prescrizioni previste nel presente articolo sono derogabili:
 - a. In via temporanea con motivato provvedimento dirigenziale;
 - b. In base ad accordi sottoscritti con l'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 11 della legge 07/08/1990 n. 241.
4. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.
5. Se i trasgressori sono titolari o gestori di attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande, artigiani del settore alimentare ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si



COMUNE DI CERVIA



applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per cinque giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione

6. Se il periodo di sospensione temporanea dell'attività comminato a carico di attività stagionali coincide con il periodo di inattività dell'esercizio, l'esecuzione del provvedimento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla riapertura dell'attività nella stagione successiva.
7. Il Dirigente competente all'adozione dei provvedimenti interdettivi di cui al presente articolo può in tutti i casi valutare l'istanza motivata dell'interessato tesa ad ottenere la posticipazione dell'esecuzione del provvedimento stesso. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente con apposito atto motivato indicherà una diversa data di esecuzione del provvedimento.

Art. 32 - Collaborazione tra amministrazione comunale e gestori degli esercizi pubblici, commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'amministrazione comunale, in accordo con le associazioni di categorie degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tendenti a realizzare un'ordinata convivenza civile nella città tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo e incontro anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole che riguardano la sicurezza stradale, la tutela della quiete e il mantenimento dell'ordinata e civile convivenza.
2. I gestori degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali e di servizio hanno l'obbligo di:
 - a. Sensibilizzare i clienti ed esporre idonea cartellonistica per informarli sui comportamenti da tenere all'interno e all'esterno dei locali e delle relative sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle norme;
 - b. Predisporre in concomitanza di eventi, intrattenimenti musicali o altre situazioni anche ordinarie con forte richiamo di pubblico, un adeguato servizio di osservazione e controllo con addetti ai servizi di controllo – Referenti per la sicurezza Street Tutor - in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi;



COMUNE DI CERVIA



c. Richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in caso di situazioni critiche.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.
4. La violazione viene inoltre comunicata al competente settore comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o di sospensione dell'autorizzazione dell'attività.

Art. 33 - Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici

1. I proprietari o possessori a qualsiasi titolo di aree e edifici inutilizzati o in stato di abbandono che presentano profili di rischio per l'ordine o la sicurezza pubblica, per la pubblica o privata incolumità, per le condizioni igienico-sanitarie, per la sicurezza urbana, costituendo luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di soggetti senza fissa dimora o dediti a delinquere hanno l'obbligo di metterli in sicurezza per evitare invasioni abusive e di mantenerli in condizioni decorose.
2. In caso di inadempienza il Sindaco provvede con propria ordinanza a prescrivere le azioni necessarie per la messa in sicurezza della aree e degli edifici, con facoltà di stabilire, in caso di inadempienza, l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 34 - Divieto di campeggio e di accampamento

1. Su tutto il territorio comunale è vietato sostare o soggiornare occasionalmente, in forma singola o collettiva, con attrezzature da campeggio, tende, caravan, autocaravan o carri abitazione e costituire accampamenti.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai complessi ricettivi all'aperto autorizzati ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale.
3. L'Autorità Comunale può altresì vietare, per ragioni d'igiene e di sicurezza urbana, il deposito e/o l'impianto di tende, caravan, autocaravan o carri abitazione e la costituzione di accampamenti anche in aree private.
4. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è



COMUNE DI CERVIA



punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

5. L'agente accertatore ordina inoltre al contravventore l'immediata cessazione del comportamento vietato e la rimozione delle attrezzature e dei veicoli.
6. Qualora la violazione del divieto previsto dai commi 1 e 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Ravenna.

Capo 2 - Stupefacenti - Atti contrari al bene giuridico Sicurezza Urbana

Art. 35 - Acquisto, ricevimento e consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I,II,III,IV previste dall'art. 14 DPR 9/10/1990 n. 309 vigente.
2. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita, oltre alle sanzioni previste dalle leggi speciali in materia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Capo 3 - Prostituzione di strada – Atti contrari al bene giuridico Sicurezza Urbana

Art. 36 - Prostituzione di strada

1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietato contattare soggetti che esercitano l'attività di prostituzione su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare attività consistenti in prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via.
2. Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, è vietato lo stazionamento e l'occupazione degli spazi a chiunque ponga in essere azioni quali l'attività di meretricio su strada con condotte in grado di



COMUNE DI CERVIA



provocare nelle persone l'inibizione alla libera circolazione e impediscono l'accessibilità e la fruizione di tali aree

3. I divieti previsti dal presente articolo non si applicano a coloro che, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché a tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.
5. Se la violazione del divieto previsto dal combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 avviene in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Ravenna.

Art. 37 - Prostituzione di strada esercitata mediante utilizzo di camper, roulotte o similari

1. È vietato, nelle aree di cui ai precedenti artt. 6 e 7, esercitare la prostituzione mediante l'utilizzo di camper, roulotte o veicoli similari.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.
3. L'agente accertatore procede al sequestro cautelare del veicolo utilizzato per il compimento dell'illecito in base all'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ai fini dell'applicazione della confisca amministrativa prevista dall'art. 20 della stessa legge.

Capo 4 - Abusivismo commerciale

Art. 38 - Trasporto di mercanzia in borsoni

1. È vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore in tutto il territorio comunale, nonché a bordo dei mezzi pubblici. È altresì vietato sostare con i predetti sacchi,



COMUNE DI CERVIA



borsoni o altri analoghi contenitori nelle fermate del trasporto pubblico locale.

2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.
3. L'agente accertatore procede al sequestro cautelare della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore stesso, oltre ai contenitori medesimi, in base all'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ai fini dell'applicazione della confisca amministrativa prevista dall'art. 20 della stessa legge.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Ravenna.

Art. 39 - Sosta prolungata con mercanzia

1. È vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta prolungata con mercanzia distesa a terra, o appesa al corpo del trasgressore nonché in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori nello stesso luogo od in aree limitrofe distanti non più di 200 metri.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore procede al sequestro cautelare della mercanzia distesa a terra, o appesa al corpo dello stesso trasgressore nonché contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, oltre ai contenitori medesimi, in base all'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ai fini dell'applicazione della confisca amministrativa prevista dall'art. 20 della stessa legge.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Ravenna.



COMUNE DI CERVIA



Art. 40 - Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti

1. È vietato, in tutto il territorio comunale, l'acquisto di mercanzia di qualsiasi genere posta in vendita in forma ambulante itinerante qualora la mercanzia stessa sia distesa a terra o appesa al corpo del venditore ovvero contenuta in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.
3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia acquistata in violazione del divieto di cui al precedente comma 1, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.



COMUNE DI CERVIA



TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO DEI LOCALI

Art. 41 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Fermo restando l'applicazione delle norme di legge in materia di ricongiungimento familiare ed idoneità igienico sanitarie dei locali destinati ad abitazione, ai fini del presente articolo si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dagli articoli 2 e 3 del Decreto Ministero della Sanità del 05.07.1975.
3. La presenza di minori di diciotto anni appartenenti allo stesso nucleo familiare può non essere considerata ai fini del presente regolamento.
4. Qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto ad abitare nell'alloggio e le peculiarità degli immobili medesimi non consentano una valida soluzione del problema abitativo, sarà valutata la deroga agli standard abitativi di cui al presente articolo.
5. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida per iscritto i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti nel termine di tre giorni; la diffida viene inviata anche al proprietario dell'immobile.
6. In caso di inottemperanza alla diffida, l'organo di Polizia trasmetterà immediatamente al Dirigente competente gli esiti del sopralluogo per l'emissione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile dalle persone in eccedenza che vi alloggiano
7. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sul medesimo se imputabile a titolo di dolo o colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto di sua possibilità.
8. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ogni persona in eccedenza rispetto ai parametri indicati nel D.M. 05.07.1975.

Art. 42 - Occupazione ad uso abitativo di altri locali

1. E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o alloggiarvi anche temporaneamente, dei locali



COMUNE DI CERVIA



accessori delle abitazioni (spazi tecnici, garage ecc.) e dei locali aventi altra destinazione d'uso (magazzini, depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.).

2. L'organo di Polizia che ha proceduto all'accertamento dei locali di cui al comma precedente, procederà secondo quanto prescritto dall'articolo 41 commi 5, 6 e 7.
3. Gli esiti dei sopralluoghi e i relativi accertamenti vengono trasmessi anche al Settore Programmazione e Gestione del Territorio per i provvedimenti di specifica competenza.
4. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per ogni persona trovata ad alloggiare nei locali di cui al comma 1.



COMUNE DI CERVIA



TITOLO 6 - PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 43 – Diffida amministrativa

1. Per i comportamenti disciplinati da questo regolamento, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta la diffida amministrativa in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
2. La diffida amministrativa consiste in un invito scritto rivolto dall'accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
3. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 28/4/1984, vigente.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Art. 44 – Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività, un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, l'agente accertatore deve indicarlo sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al



COMUNE DI CERVIA



comma 3), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

5. Il pagamento della sanzione amministrativa è ammesso in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto.
6. La Giunta Comunale, all'interno dei limiti edittali minimi e massimi previsti per le sanzioni, può stabilire un diverso importo per il pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981.



COMUNE DI CERVIA



TITOLO 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Abrogazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore di questo Regolamento cessano di avere efficacia le norme previste da regolamenti o ordinanze che hanno per oggetto le medesime fattispecie disciplinate dal presente testo e tutte quelle con questo incompatibili.

Art. 46 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si intendono recepite direttamente.

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana entra in vigore il 24 giugno 2023.